Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 12 luglio 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 11 luglio 1983, n. **317.**

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, di emanare disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e di prorogare taluni termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 1.

(1) I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata.

(2) I versamenti sono effettuati distintamente a mezzo di modulo unico recante le informazioni richieste da ciascuna amministrazione interessata, verificabili dalle amministrazioni stesse mediante controlli incrociati.

(3) E' attribuita a tutti i datori di lavoro, ivi compresi quelli agricoli, e comunque ad ogni impresa, una codificazione unica per i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, con le gestioni previdenziali ed assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche interessate.

(4) Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, saranno stabiliti i termini unificati di cui al primo comma ed emanate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 2.

(1) L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 2.000.000, qualora le ritenute stesse eccedano le somme anticipate o denunciate nelle forme e nei termini di legge dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali. L'adempimento dell'obbligo di cui al presente comma primo del promovimento dell'azione penale estingue il reato.

(2) Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provvede in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.

(3) Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4) Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(5) Entro il 30 settembre 1983, i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e l'obbligazione per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

(6) La regolarizzazione di cui al comma precedente è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

(7) Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a sei, delle quali la prima entro il

30 settembre 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dei benefici economici di cui al precedente quinto comma. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata in unica soluzione entro il 31 marzo 1984 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore.

(8) Per le imprese, che alla data del 30 settembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

(9) Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è prorogato al 30 settembre 1983 il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

(10) La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, nonché i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'articolo 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativa all'anno 1982, e per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresì, le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983.

(11) Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 settembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

(12) Le procedure di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.

(13) Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che omette di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 marzo 1984.

(14) Le gestioni previdenziali ed assistenziali determinano le modalità per i versamenti.

(15) Le disposizioni di cui ai commi dal quinto al quattordicesimo si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali, per la regolarizzazione della posizione debitoria relativa a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983.

(16) Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modello predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

(17) Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provvede fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.

(18) I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono prorogati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono prorogati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1983.

(19) Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro il 30 settembre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(20) I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e i libri di matricola.

(21) Dalla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 843, al 30 giugno 1983, in deroga all'articolo 23 della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i soprappremi di rateazione di cui al secondo comma dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste.

Art. 3.

(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonché agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.

(2) I soggetti di cui al comma precedente, possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza; essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.

(3) I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente primo comma l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.

(4) A richiesta di uno degli enti di cui al precedente primo comma, l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo, è tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra notizia utile.

(5) I soggetti di cui al precedente primo comma sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(6) L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, d'intesa con gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro relaziona al Ministro del lavoro e della previdenza sociale annualmente sull'attività di coordinamento effettuata.

(7) Alla spesa occorrente per lo svolgimento dei servizi di vigilanza dell'ispettorato del lavoro, finalizzati alla repressione delle evasioni contributive, si provvede anche con un contributo a carico degli istituti di assicurazione sociale obbligatoria, versato in conto entrata del Ministero del tesoro e assegnato al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo alla organizzazione e al funzionamento dell'ispettorato del lavoro, secondo misure, modalità e termini di versamento, stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, per ciascun esercizio.

(8) Ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

Art. 4.

(1) Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1982 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; è altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari a quelle di cui all'articolo 14-*sexies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera *c*) del predetto articolo 14-*sexies*.

(2) In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1983, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-*bis*, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

(3) I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1983 sulla base delle retribu-

zioni medie mensili stabilite nell'anno 1982 per la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

(4) Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per l'anno 1983 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti è confermato nella misura stabilita per l'anno 1982 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.

(5) Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1983.

(6) Il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per il primo trimestre 1983, di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è prorogato al 31 maggio 1983.

(7) Le misure dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole gestioni; le contribuzioni relative al « Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità » determinate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al « Fondo » stesso.

(8) Le modalità di versamento dei contributi indicate dall'articolo 17, quarto comma, punto 2), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende armatoriali.

(9) Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici è prorogato al 31 dicembre 1983.

(10) Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, è riconosciuto dal 1° gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1986 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati con 51 giornate annue.

(11) Ai lavoratori di cui al comma 10 del presente articolo è riconosciuto il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato rispettivamente almeno 51 giornate nel 1983, 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985 e 76 giornate nel 1983, 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985 e 151 giornate nel 1986. Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. I lavoratori sono riammessi al godimento delle prestazioni di cui al precedente decimo comma per gli anni in cui non si verifichino le predette condizioni.

(12) L'Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti commi 10 e 11 per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa o, se titolari di pensioni di invalidità, al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

(13) L'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende l'erogazione delle predette prestazioni in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di emigrazione all'estero.

(14) Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1983.

(15) L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della Cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento anticipato e per il trattamento speciale di disoccupazione possono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

(16) Le norme contenute nell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali.

(17) Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto successivi al 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di pensione da liquidare a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti con decorrenza successiva alla entrata in vigore della stessa legge 23 aprile 1981, numero 155, nonché ai fini dei trasferimenti contributivi di cui all'ultimo comma del predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale dedotta quella corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi.

(18) L'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività commerciale, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(19) All'onere valutato in nove miliardi di lire, derivante dall'attuazione del comma aggiuntivo dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento d'integrazione salariale straordinario previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

(20) Al fine di concorrere al contenimento dell'inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese commerciali, considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale e con esclusione di quelle di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, sono ridotte con le seguenti modalità:

a) a decorrere dal 1° febbraio 1983, del 2 per cento per gli uomini e del 2,60 per cento per le donne;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1984, di un ulteriore 1,38 per cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per cento per le donne.

(21) Le riduzioni contributive di cui al precedente comma si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(22) Per una verifica del fine di cui al ventesimo comma del presente articolo il Governo, al termine degli anni 1983 e 1984, esaminerà l'andamento medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo, limitatamente ai prodotti commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di inflazione programmati, degli aumenti, tenendo conto di un ritardo massimo di tre mesi, dello indice dei prezzi all'ingrosso della stessa categoria di prodotti e degli aumenti dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali del commercio.

(23) Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere forniti dall'ISTAT, ed avvalendosi delle risultanze dello osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli anni 1984 e 1985 un rapporto sull'andamento generale dei prezzi e del mercato.

(24) Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, la riduzione di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 20 non ha più luogo, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1984 e dal 1° gennaio 1985, nel caso in cui l'andamento dei prezzi al consumo dei prodotti commercializzati, calcolato secondo quanto indicato dal precedente comma 22, abbia superato il tasso di inflazione programmato, rispettivamente, per gli anni 1983 e 1984.

(25) Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.

(26) All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 20, 21, 22, 23 e 24, valutato in lire 250 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto-legge.

(27) Per l'anno 1983, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di cui al presente articolo.

(28) Il periodo massimo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, è prolungato di altri 12 mesi.

(29) All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 28, valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 5.

(1) Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

(2) Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

(3) Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare; nel suddetto caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(4) Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

(5) Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(6) I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima previsti in materia.

(7) Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo, assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8) Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di Cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.

(9) Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla predisposizione degli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati d'intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge.

(10) Entro i trenta giorni successivi all'adozione delle convenzioni, le unità sanitarie locali predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

(11) L'omesso apprestamento del servizio entro il termine prefissato comporta l'immediata nomina di un commissario che provvede entro i successivi trenta giorni.

(12) Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

(13) Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.

(14) Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di controllo, decade dal diritto alla relativa indennità economica per l'intero periodo di malattia.

TITOLO II

MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 6.

(1) In attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità approva, con proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla semplicità e chiarezza nella classificazione, che comprende i farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale individuati in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicità del prodotto.

(2) Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione.

(3) Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano l'erogazione degli altri farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente, compresi nel prontuario terapeutico, sono tenuti a versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci:

a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici, pari a L. 150 per ogni mille lire; tale quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a L. 500;

b) una quota fissa di lire 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.

(4) La quota di partecipazione alle spese di cui alla lettera *a*) del comma precedente non può superare lire 10.000 per ricetta.

(5) Sono inseriti nel prontuario terapeutico, quali farmaci prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'elenco-indice del « Formulario nazionale », allegato al decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi aggiornamenti. Ai fini dell'inserimento di tali prodotti nel prontuario terapeutico saranno seguite le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo art. 8.

(6) I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale dalla data di applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP è tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono più confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato può limitare ad una sola di esse l'inclusione nel prontuario terapeutico.

(7) Fino alla data dell'applicazione dei primi prezzi determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato n. 4 dell'accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, sono prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, che corrisponderà ai farmacisti i prezzi indicati nell'allegato predetto e successive modificazioni.

(8) A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è fissata al 20 per cento con il limite minimo di lire 1.000 e massimo di lire 20.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in lire 45.000.

(9) Le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del prontuario terapeutico.

Art. 7.

(1) Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 6 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano dichiarato nell'anno precedente un reddito personale imponibile, ai fini dell'IRPEF, non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato in detto anno redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.

(2) Sono esentati altresì i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro ed i mutilati e gli invalidi civili di cui agli articoli 12 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché i ciechi assoluti e i sordomuti assoluti.

(3) Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo.

(4) Gli estremi del documento previsto dall'articolo 12, ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il diritto alla esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione.

(5) Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, prevedere che soggetti diversi da quelli suindicati siano esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

(6) Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e per servizio che necessitano di cure prescritte da medici convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni sul lavoro o di malattie professionali e di infermità riconosciute per causa di guerra o di servizio.

(7) Le amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al Fondo sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo le modalità determinate annualmente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

(8) L'unità sanitaria locale verifica la validità di almeno il 3 per cento delle autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera *a*), della legge 26 aprile 1982, n. 181.

(9) Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'unità sanitaria locale è tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle pre-

scrizioni farmaceutiche rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della sanità ed alla regione. Analogamente si procede per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionati.

Art. 8.

(1) In sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico di cui al penultimo comma dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i criteri per il successivo inserimento di nuove specialità medicinali, nonché per l'esclusione di quelli già inseriti. Tali criteri individuano i settori terapeutici interessati alla inclusione ed all'esclusione sulla base della rilevanza medico-sociale.

(2) In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il Ministro della sanità, con la procedura prevista dal predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con periodicità quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente articolo 6, l'inserimento di nuovi prodotti nel prontuario stesso, nonché l'esclusione di quelli già inseriti. Ai fini della integrazione, il Ministro della sanità, contestualmente all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dal più volte richiamato articolo 30.

(3) Il Consiglio sanitario nazionale è tenuto ad esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro della sanità. Trascorso tale termine, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all'articolo 30 suddetto.

(4) Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero l'indicazione della esenzione dalla partecipazione stessa.

(5) Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.

(6) Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità medicinali, giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie, possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.

(7) Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.

(8) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dal presente decreto il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l'acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la codifica delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché per l'impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.

(9) Per le medesime finalità ed in connessione all'applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanità è altresì autorizzato ad emanare disposizioni per:

a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;

b) la razionalizzazione delle modalità secondo le quali il prezzo delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché la quota a carico dell'assistito, debbono essere indicati sulle relative confezioni;

c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.

(10) Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

(11) Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perché non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.

(12) Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1° gennaio 1983 dovranno corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(13) Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualità di componente, un rappresentante del Ministero della sanità. Nei casi di assenza o impedimento il titolare è sostituito dal supplente.

(14) Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Comitato interministeriale dei prezzi approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che

sara applicato dallo stesso comitato per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.

(15) Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.

Art. 9.

(1) Fino al 31 dicembre 1983 l'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto nei commi successivi.

(2) Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.

(3) I congedi straordinari, le aspettative per infermità, permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(4) Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

(5) I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia, di cui ai commi precedenti, non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari.

(6) L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, l'attività terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano ferme le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 52 della citata legge.

Art. 10.

(1) La norma di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite casse o gestioni per l'assicurazione di malattia.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.

(1) Fermi restando i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali — escluse le affidatarie — e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa, nonché i crediti ex Gescal relativi alla costruzione di alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi — assunte ai sensi dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro — espongono nei confronti dello Stato. Rimangono altresì fermi i crediti dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici nonché i crediti degli enti ospedalieri nei confronti degli stessi enti mutualistici.

(2) Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.

(3) Sono, altresì, estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.

(4) Le disposizioni di cui al primo e secondo comma non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all'atto delle consegne.

(5) In deroga all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere le somme di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del medesimo articolo per gli anni 1983 e precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio sul Fondo sanitario e per il 1983, nel limite della metà, ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, nell'ambito del piano triennale di investimenti previsto dal bilancio

pluriennale dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(6) Al personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle unità sanitarie locali che, per l'effettuazione di omologazioni, collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza o di spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro, anche nell'ambito della città sede dell'ufficio, può essere consentito, ancorché non acquisti titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione della indennità chilometrica dovuta. L'uso di tale mezzo è autorizzato dal responsabile dell'ufficio, previa domanda dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi propri compete il rimborso delle spese per l'uso dei normali servizi di trasporto.

TITOLO III

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Art. 12.

(1) L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante somma di lire 190 miliardi sarà iscritta nel medesimo stato di previsione per il 1984.

(2) L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica a carattere nazionale e regionale, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa. ».

(3) Il primo comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

« In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. ».

Art. 13.

(1) Limitatamente all'anno scolastico 1983-84, nelle scuole di ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni né ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque in ambito nazionale o in ambito provinciale a seconda che trattisi rispettivamente di ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero delle classi funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1982-83.

(2) Ai fini di cui al precedente comma si può derogare ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla base di apposite istruzioni che saranno impartite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

(3) Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva coperti a seguito dell'espletamento del concorso indetto ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere istituite sezioni di scuola materna statale nelle aree di maggiore necessità.

(4) Il conferimento delle supplenze è consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso articolo 14, lettera *f)* e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.

Art. 14.

(1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'articolo 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(2) La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

(3) A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza.

Art. 15.

(1) L'inclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta l'indennità integrativa speciale suddetta.

(2) Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

Art. 16.

(1) E' prorogato di due anni il termine di cui alla legge 16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

(2) Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e differito sino al 31 dicembre 1983.

(3) Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, è differito al 30 giugno 1984.

(4) Le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli indirizzi e degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(5) Con riferimento al triennio 1° luglio 1983-30 giugno 1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza sono autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente massimo di ore da stabilire dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi.

(6) La maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente comma è a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

(7) Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e differito al 31 ottobre 1983.

(8) Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è prorogato al 31 dicembre 1983.

(9) Il termine previsto dall'articolo 33 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è differito al 31 dicembre 1983.

(10) Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, è prorogato fino al 31 dicembre 1983.

(11) All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983 in lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(12) Per i comuni e le province che hanno provveduto nel 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1983, n. 116, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dall'articolo 2 della stessa legge, sono differiti al 15 settembre 1983.

(13) I comuni di cui al precedente comma 12 possono adottare la deliberazione prevista al secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, entro il 15 settembre 1983. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere trasmessa, con le modalità previste nello stesso articolo 19, entro il 24 settembre 1983 al Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare entro il successivo 15 ottobre nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei comuni, con la indicazione delle aliquote deliberate. L'inosservanza di tali disposizioni comporta l'inapplicabilità della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati.

(14) Per gli stessi comuni di cui al precedente comma 12 il termine del 31 maggio 1983 previsto nel primo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 15 settembre 1983.

(15) Il termine di cui al primo comma dell'articolo 273 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per la deliberazione della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da applicarsi nel 1984, nonché i termini per gli adempimenti connessi o collegati alla deliberazione medesima sono differiti di 45 giorni nei confronti dei comuni di cui al precedente comma 12.

Art. 17.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-legge 10 gennaio 1983, numeri 1 e 2, degli articoli 3 e 4, terzo comma, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3, e dei decreti-legge 11 marzo 1983, n. 59, e 11 maggio 1983, n. 176.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1983

PERTINI

FANFANI — SCOTTI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1983
Atti di Governo, registro n. 46, *foglio n.* 18

ALLEGATO

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
3	Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali:		
	1) tassa di rilascio per l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali	4.000.000	ordinario
	Tassa annuale	200.000	ordinario
	2) tassa di rilascio per la registrazione di specialità medicinali estere e nazionali (articoli 162 e 166 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni), per ogni confezione di specialità medicinale e per ogni confezione di serie o di categorie di cui all'articolo 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478	800.000	ordinario
	Tassa annuale	50.000	ordinario

Note:

L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e al commercio delle specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione.

Le tasse per la registrazione (di rilascio annuale) vanno corrisposte per ogni singola confezione di specialità, di serie o di categoria anche quando la registrazione di più confezioni si effettui con un unico provvedimento. La tassa è dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno ad altro titolare quando importino mutamenti nell'officina di produzione. Le stesse tasse sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali variate nella loro composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.

DECRETO-LEGGE 11 luglio 1983, n. 318.

Modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per evitare l'esecuzione degli sfratti, in attesa di provvedimenti organici in materia di equo canone;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 31 dicembre 1983 ».

(2) Il quarto comma dell'articolo 14 del medesimo decreto-legge è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 31 dicembre 1983 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1983
Atti di Governo, registro n. 46, *foglio n.* 17

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 luglio 1983.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1980, registro n. 4 Interno, foglio n. 326, con il quale sono stati nominati i rappresentanti del personale dell'Amministrazione dell'interno in seno al consiglio di amministrazione;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Considerato che il mandato dei predetti rappresentanti del personale andrà a scadere per compimento del quadriennio e che pertanto occorre procedere alla elezione di cui all'art. 146, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al fine della ricostituzione del consiglio di amministrazione del personale del Ministero dell'interno a competenza generale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 31 maggio 1983;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ha espresso il proprio assenso in ordine alla data dell'elezione stessa;

Vista la nota n. 352/S.G. in data 6 giugno 1983 con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere di Stato avv. Giuseppe Adobbati;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 10, secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto l'art. 3 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti del personale del Ministero dell'interno, da eleggere, per la nomina in seno al consiglio di amministrazione a competenza generale di cui all'art. 146, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono otto, di cui quattro titolari e quattro supplenti.

Art. 2.

L'elezione dei rappresentanti del predetto personale è indetta per il giorno di domenica 20 novembre 1983, dalle ore 8 alle ore 20, con prosieguo nel giorno di lunedì 21 novembre 1983, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 3.

Le circoscrizioni elettorali, con le relative sedi sono determinate come segue:

1) Piemonte e Valle d'Aosta, con sede a Torino;
2) Liguria, con sede a Genova;
3) Lombardia, con sede a Milano;
4) Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede a Venezia;
5) Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;
6) Emilia-Romagna, con sede a Bologna;
7) Marche, con sede ad Ancona;
8) Toscana, con sede a Firenze;
9) Umbria, con sede a Perugia;
10) Lazio, con sede a Roma;
11) Abruzzo, con sede a L'Aquila;
12) Molise, con sede a Campobasso;
13) Campania, con sede a Napoli;
14) Basilicata, con sede a Potenza;
15) Puglia, con sede a Bari;
16) Calabria, con sede a Catanzaro;
17) Sicilia, con sede a Palermo;
18) Sardegna, con sede a Cagliari.

Art. 4.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Adobbati avv. Giuseppe, consigliere di Stato.

Componenti:

Scotto Lavina dott.ssa Rosetta, Amministrazione civile interno;
Lucci rag. Massimo, Amministrazione civile interno;
Catese Roberto, Amministrazione civile interno;
Terrosu dott. Valerio, Polizia di Stato;
Tomasselli Luigi, Polizia di Stato;
Donato ing. Gregorio, Corpo nazionale vigili fuoco.

Art. 5.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero dell'interno.

La sua prima convocazione è fissata per il giorno venticinque agosto alle ore dieci e trenta presso la predetta sede.

Art. 6.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1) PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Presidente:

Garsia dott. Vincenzo, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Viana dott. Luigi, Amministrazione civile interno;
Marziano Michele, Amministrazione civile interno;
Berardino dott. Annino, Polizia di Stato;

Internò Remo, Polizia di Stato;
Pulito ing. Cosimo, Corpo nazionale vigili fuoco;
Grangia geom. Carlo, Corpo nazionale vigili fuoco.

2) LIGURIA

Presidente:

Catanoso dott. Vincenzo, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Frediani Marras dott.ssa Nicoletta, Amministrazione civile interno;
Ferrini Giuseppina, Amministrazione civile interno;
Caprioli Francesca, Polizia di Stato;
Maglio Antonio, Polizia di Stato;
Gattorno geom. Vincenzo, Corpo nazionale vigili fuoco;
Casagrande Alberto, Corpo nazionale vigili fuoco.

3) LOMBARDIA

Presidente:

Di Giovine dott. Antonio, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Tronca dott. Francesco Paolo, Amministrazione civile interno;
Sarcuno Michele, Amministrazione civile interno;
Adamo dott. Salvatore, Polizia di Stato;
Cifariello Santacroce rag. Marisa, Polizia di Stato;
Marzia Angelo, Polizia di Stato;
Formisano per. ind. Ciro, Corpo nazionale vigili fuoco.

4) VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente:

Di Bernardo dott. Vincenzo, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Luciano prof. dott. Aldo, Amministrazione civile interno;
Paloni dott. Massimino, Polizia di Stato;
Di Lalla Nicola, Polizia di Stato;
Cafasso Pasqualino, Polizia di Stato;
Barbarulo ing. Alessio, Corpo nazionale vigili fuoco;
Romice Davide, Corpo nazionale vigili fuoco.

5) FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:

Ravalli dott. Sergio, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Millotti Antonio, R.S.E.;
Ausiello Giuseppe, R.S.E.;
Paronuzzi geom. Stelio, Polizia di Stato;
Badalucco Paolo, Polizia di Stato;
Iacobone geom. Giuseppe, Corpo nazionale vigili fuoco;
Brandolin Flavio, Corpo nazionale vigili fuoco.

6) EMILIA-ROMAGNA

Presidente:

Iovino dott. Sergio, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Fracchiolla dott.ssa Carmela, Amministrazione civile interno;
Nannini Roberto, Amministrazione civile interno;
Canfarotta Giovanni, Polizia di Stato;
Fornaro Ronaldo, Polizia di Stato;
Calabria ing. Lamberto, Corpo nazionale vigili fuoco;
Zanardi Giancarlo, Corpo nazionale vigili fuoco.

7) MARCHE

Presidente:

Colli dott. Giuseppe, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Oreficini Rosi dott. Roberto, Amministrazione civile interno;
Nicolini Alda, Polizia di Stato;
Baruzzi Giovanni. Polizia di Stato:
Veneruso Giuseppe, Polizia di Stato;
Carlucci ing. Carlo, Corpo nazionale vigili fuoco;
Cascio geom. Vittorio, Corpo nazionale vigili fuoco.

8) TOSCANA

Presidente:

Lococciolo dott. Francesco, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Aronica dott. Carmelo, Amministrazione civile interno;
Landolfi dott. Francesco, Polizia di Stato;
Gentili Giovanni, Polizia di Stato;
Giotti Renato, Polizia di Stato;
Carraresi ing. Alessandro, Corpo nazionale vigili fuoco;
Bucchi Giancarlo, Corpo nazionale vigili fuoco.

9) UMBRIA

Presidente:

Sabella dott. Alfredo, Amministrazione civile interno.

Componenti:

De Bonis dott. Antonio, Amministrazione civile interno;
Nardi Silvano, Amministrazione civile interno;
Contursi Raiconi dott.ssa M. Giuseppina, Polizia di Stato;
Bulsei Luigi, Polizia di Stato;
De Rossi ing. Alessandro, Corpo nazionale vigili fuoco;
Dagioni Paolo, Corpo nazionale vigili fuoco.

10) LAZIO

Presidente:

Gallo dott. Gennarino, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Durante Giuseppe, Amministrazione civile interno;
Di Meo Maria, Amministrazione civile interno;

Badalì dott. Salvatore, Polizia di Stato;
D'Aiutolo Ettore, Polizia di Stato;
Abate ing. Luigi, Corpo nazionale vigili fuoco;
Bianco geom. Paolo, Corpo nazionale vigili fuoco.

11) Abruzzo

Presidente:

Franceschini dott. Franco, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Crisi dott.ssa Luciana, Amministrazione civile interno;
Tuccella rag. Maria Teresa, Amministrazione civile interno;
Fortuna Colangelo dott.ssa Rosa Anna, Polizia di Stato;
Ciofani Franco, Polizia di Stato;
Cinicola Santoro Angelo, Polizia di Stato;
D'Agostino geom. Alberto, Corpo nazionale vigili fuoco.

12) Molise

Presidente:

Caporizzo dott. Angelo, Amministrazione civile interno.

Componenti:

D'Addona dott. Ruggero, Amministrazione civile interno;
Incollingo Antonio, Amministrazione civile interno;
Vitale dott. Michele, Polizia di Stato;
Meoli Angelo, Polizia di Stato;
Concetti ing. Albino, Corpo nazionale vigili fuoco;
Iacobazzi per. ind. Giampiero, Corpo nazionale vigili fuoco.

13) Campania

Presidente:

Della Corte dott. Luigi, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Di Virgilio Francesco, Amministrazione civile interno;
Porfido Bruno, Amministrazione civile interno;
Perucatti Giovanni, Polizia di Stato;
Ascione Antonio, Polizia di Stato;
Barone ing. Antonio, Corpo nazionale vigili fuoco;
Marciano Agostino, Corpo nazionale vigili fuoco.

14) Basilicata

Presidente:

Coppola dott. Luigi, Amministrazione civile interno.

Componenti:

De Prisco dott. Felice, Amministrazione civile interno;
Pesce Felice, Amministrazione civile interno;
Barile dott. Giuseppe, Polizia di Stato;
Creanza Lorenzo, Polizia di Stato;
Cortese geom. Antonio, Corpo nazionale vigili fuoco;
Colucci Mario, Corpo nazionale vigili fuoco.

15) Puglia

Presidente:

Di Gioia dott. Domenico, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Nunziante dott. Antonio, Amministrazione civile interno;
Millone Vito, Amministrazione civile interno;
Berlingerio Donato, Polizia di Stato;
Scarli Rocco, Polizia di Stato;
Ardito geom. Giustino, Corpo nazionale vigili fuoco;
Tarricone Antonio, Corpo nazionale vigili fuoco.

16) Calabria

Presidente:

Serianni dott. Osvaldo, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Siciliani de Cumis Massimo, Amministrazione civile interno;
Tolomeo Francesco, Amministrazione civile interno;
Moscara Cosimo, Polizia di Stato;
Palma Francesco, Polizia di Stato;
Agresta ing. Gregorio, Corpo nazionale vigili fuoco;
Romeo Domenico, Corpo nazionale vigili fuoco.

17) Sicilia

Presidente:

Cirillo dott. Riccardo, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Ales Pasquale, Amministrazione civile interno;
Montana dott. Luigi, Amministrazione civile interno;
Messina Mario, Polizia di Stato;
D'Ancona Giuseppe, Polizia di Stato;
D'Angelo per. ind. Eduardo, Corpo nazionale vigili fuoco;
Favara Vito, Corpo nazionale vigili fuoco.

18) Sardegna

Presidente:

Pasci dott. Mario, Amministrazione civile interno.

Componenti:

Portas rag. Pier Giorgio, Amministrazione civile interno;
Tuveri dott. Giovanni Battista, Amministrazione civile interno;
Loi Orazio, Polizia di Stato;
Pilosu Giovannimaria, Polizia di Stato;
Cardia ing. Renato, Corpo nazionale vigili fuoco;
Vadilonga Gianni, Corpo nazionale vigili fuoco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 6 luglio 1983

Il Ministro: Rognoni

(4017)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 giugno 1983.

Iscrizione, variazione di inquadramento e radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca tra l'altro disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E., in base al prezzo richiesto dal fornitore, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* al decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887, nonché alla modifica di inquadramento ed alla radiazione di altre marche estere già iscritte;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* al decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887, le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E. sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

TABACCHI DA FIUTO
(tabella *A*)

Polar Prise Snuff (100 scatole) .	L. 80.000 il kg conv.le

TRINCIATI
(tabella *B*)

Davidoff Scottish Mixture (20 scatole) .	L. 200.000 il kg conv.le
Davidoff English Mixture (20 scatole)	» 200.000 »
Troost Black Cavendish (20 buste) .	» 80.000 »
Mac Baren Black Ambrosia (Aromatic) (20 buste)	» 85.000 »

SIGARI
(tabella *C*)

Comuni:

Mercator Jupiter Brasil	L. 70.000 il kg conv.le
Henri Wintermans Red Seal	» 140.000 »

SIGARETTI
(tabella *D*)

Comuni:

Bachschmidt Puros n. 16	L. 110.000 il kg conv.le
Davidoff Cigarillos	» 150.000 »
La Esdura Mini	» 140.000 »
Agio Mythos Cigarillos .	» 100.000 »
Rössli Slim	» 80.000 »
Agio Mehari's	» 100.000 »

SIGARETTE
(tabella *E*)

Camel Lights (Filter) .	L. 82.500 il kg conv.le
Pall Mall Filter . . .	» 87.500 »
State Express 555 Leggera (Filter)	» 82.500 »

Art. 2.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B*, *C* e *D* al decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887, per le sottoindicate marche di prodotti esteri di provenienza C.E.E. è variato come segue:

TRINCIATI
(tabella *B*)

Amsterdamer (20 buste)	da L.	60.000	a L.	65.000	il kg conv.le
Larsen Flake Cut (Mild & Sweet) (20 scatole)	»	80.000	»	90.000	»
Clan - Tipi: Light Natural e Full Aromatic (20 buste)	»	70.000	»	75.000	»
Larsen's Virginia Flowers (Mild & Sweet) (20 buste)	»	70.000	»	75.000	»
Flying Dutchmann - Tipi: Regular e Aromatic (20 scatole)	»	100.000	»	105.000	»
Borkum Riff Black Cavendish (20 buste)	»	80.000	»	90.000	»
Flying Dutchmann Golden Cavendish (20 buste)	»	75.000	»	80.000	»
Borkum Riff Cherry Cavendish (20 buste)	»	80.000	»	90.000	»
Flying Dutchmann Burley Mixture (20 buste)	»	75.000	»	80.000	»
Flying Dutchmann Virginia Cavendish (20 buste)	»	75.000	»	80.000	»
Amsterdamer Royal Mixture (20 buste)	»	70.000	»	80.000	»
Neptune (20 buste)	»	75.000	»	80.000	»
Neptune (Mild Mixture) (10 scatole)	»	85.000	»	90.000	»
Sail Aromatic Cavendish (20 buste)	»	60.000	»	65.000	»
Sweet Dublin Irish Wiskey (20 buste)	»	70.000	»	75.000	»
Sweet Dublin Black Cavendish (20 buste)	»	70.000	»	75.000	»
Skandinavik Mildly Aromatic (20 buste)	»	70.000	»	75.000	»
Skandinavik Mixture (20 buste)	»	70.000	»	75.000	»
Mac Baren's Golden Blend (20 buste)	»	70.000	»	75.000	»
Mac Baren's Mixture (20 buste)	»	70.000	»	75.000	»
Borkum Riff Wiskey (20 buste)	»	75.000	»	80.000	»
Borkum Riff Cherry (20 buste)	»	75.000	»	80.000	»
Amphora - Tipi: Regular, Full Aromatic e Rich Aromatic (20 buste)	»	70.000	»	75.000	»
Amphora Golden Cavendish (20 buste)	»	75.000	»	80.000	»
Amphora Black Cavendish (20 buste)	»	75.000	»	80.000	»
Amphora Scotch Whisky (20 buste)	»	75.000	»	80.000	»
Egberts 44 (20 buste)	»	75.000	»	80.000	»
Irish Mead (Mild) (20 buste)	»	75.000	»	80.000	»
Hollandia (20 buste)	»	70.000	»	75.000	»
Troost Aromatic (20 buste)	»	70.000	»	75.000	»
Troost Special Cavendish (20 buste)	»	70.000	»	75.000	»
Schippers Tabak Speciaal (20 buste)	»	70.000	»	75.000	»
Schippers Cavendish (20 buste)	»	75.000	»	80.000	»

SIGARI
(tabella *C*)

Comuni:

Henri Wintermans Excellentes	da L.	100.000	a L.	120.000	il kg conv.le
Agio Wilde Havanas	»	60.000	»	66.000	»
Mercator Jupiter	»	48.000	»	56.000	»
Mercator Scaldis	»	40.000	»	48.000	»
Mercator Stella	»	80.000	»	90.000	»
Corps Diplomatique International	»	72.000	»	80.000	»
Corps Diplomatique	»	60.000	»	70.000	»
Favorit	»	100.000	»	120.000	»
Indiana Panetelas	»	100.000	»	130.000	»

Altri:

Long Panatellas	da L.	80.000	a L.	90.000	il kg conv.le

SIGARETTI
(tabella *D*)

Comuni:

Cafè Creme	da L.	68.000	a L.	76.000	il kg conv.le
Cafè Creme Tip	»	80.000	»	88.000	»
Cafè Noir	»	80.000	»	88.000	»
Henri Wintermans Mini Havana .	»	52.000	»	60.000	»
Che . . .	»	80.000	»	88.000	»
Henri Wintermans Wilde Havana	»	100.000	»	120.000	»
Agio City .	»	68.000	»	76.000	»
Agio Junior Tip	»	80.000	»	88.000	»
Agio Filter Tip	»	80.000	»	88.000	»
Agio Wilde Cigarillos .	»	88.000	»	100.000	»
Agio Mini Mehari's	»	52.000	»	60.000	»
Agio Mini Mehari's Brasil .	»	64.000	»	68.000	»

Art. 3.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *C* al decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887, l'inquadramento della sottoindicata marca di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E., è variato come segue:

SIGARI

Da « altri » a « comuni »:

Ritmeester Ones . .	da L.	130.000	a L.	130.000	il kg conv.le

Art. 4.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E. sono radiate dalla tariffa di vendita:

Trinciati:

Black And Gold Mixture (Mild), Lucky Star (Mild Cavendish), Sweet Crop (Black Mildness), Pirat (Bright), Ropp Mixture Noir, English Gold 250, Exclusiv Cavendish, Edgeworth Sliced, Germain's Honey Cake Mixture, Peterson Medium Blend, Peterson Mild Mixture.

Sigari:

Paradiso Luxus, Kiel (Extra Mild), Manuel Diaz, Al Capone.

Sigaretti:

Rossli Carino Extra Light.

La vendita dei prodotti suindicati continuerà al prezzo vigente fino all'esaurimento delle attuali scorte.

Art. 5.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1983
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 14

(4132)

DECRETO 22 giugno **1983**.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 25 giugno 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottospecificati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari ed uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertata come segue:

In data 25 *giugno* 1982:

regione Piemonte: ufficio del registro di Cuneo;

regione Lombardia: ufficio del registro di Salò;

regione Veneto:

uffici del registro di Treviso, Vittorio Veneto, Venezia, Mestre e Portogruaro;

conservatorie dei registri immobiliari di Treviso e Rovigo;

uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Treviso e Venezia;

regione Emilia-Romagna: uffici del registro di Modena e Ferrara;

regione Toscana:

uffici del registro di Arezzo, Viareggio, Livorno, Piombino, Portoferraio, Lucca, Carrara, Massa, Pontedera, Borgo San Lorenzo, Empoli, Prato, Grosseto, Firenze « Successioni e atti giudiziari », Firenze « Atti pubblici »;

conservatorie dei registri immobiliari di Arezzo, Lucca, Pisa e Prato;

uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Livorno, Lucca e Massa;

regione Umbria: ufficio del registro di Città di Castello;

regione Abruzzo: ufficio del registro di Lanciano.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3932)

DECRETO 11 luglio 1983.

Tariffa di vendita al pubblico dei sali alimentari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636, recante modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982, numero 04/5081, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1982, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 363, concernente la tariffa di vendita al pubblico dei sali per uso alimentare;

Ritenuta la necessità di provvedere all'adeguamento dei prezzi dei sali per uso alimentare in relazione agli aumentati costi di produzione e di distribuzione;

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale risulta modificato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA compresa, dei seguenti tipi di sale per uso alimentare sono fissati come segue:

Sale comune marino non essiccato (in sacchi di politene da kg 25)	L.	20.000	il q.le
Sale comune marino essiccato (in sacchi di politene da kg 25) . .	»	22.000	»
Sale macinato (in sacchi di politene da kg 25)	»	24.000	»
Sale marino integrale (in sacchetti da kg 1)	»	70.000	»
Sale scelto (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	»	70.000	»
Sale raffinato (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	»	70.000	»
Sale Jodurato	»	70.000	»
Sale Candor condizionato:			
1) in pacchetti da kg 1 e 0,500	»	80.000	»
2) in spargisale da 100 g . .	»	300.000	»
3) in bustine da 1 g	»	600.000	»
4) in spargisale da 750 g . . .	»	200.000	»

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1983
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 16

(4134)

DECRETO 11 luglio 1983.

Variazione dei prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali ed esteri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E. in base al prezzo richiesto dal fornitore e di altre marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere fabbricate su licenza in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* al decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con la legge 29 novembre 1982, n. 887;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per le marche di tabacchi lavorati italiane ed estere fabbricate su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal consiglio stesso per le marche importate;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* al decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con la legge 29 novembre 1982, n. 887, per le sottoindicate marche di tabacchi lavorati italiane, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza C.E.E. è variato come segue:

TRINCIATI
(Tabella *B*)

Prodotti nazionali
(marche italiane)

Per sigarette:

Medio Special (20 buste)	da L.	40.000	a L.	55.000	il kg conv.le
Asso (50 pacchetti)	»	35.000	»	40.000	»
Nazionale (50 pacchetti)	»	35.000	»	40.000	»

Per pipa:

Executive Number One (20 scatole) .	da L.	90.000	a L.	100.000	il kg conv.le
Derby (20 scatole)	»	90.000	»	100.000	»
Personal Pipe (20 buste)	»	55.000	»	70.000	»
Golf (20 buste)	»	55.000	»	65.000	»
Golf (scat. da 10 buste da gr. 3) .	»	50.000	»	65.000	»
Italia (20 buste)	»	55.000	»	65.000	»
Comune (50 pacchetti) .	»	35.000	»	40.000	»
Forte (50 pacchetti)	»	35.000	»	40.000	»

SIGARI
(Tabella *C*)

Prodotti nazionali
(marche italiane)

Comuni:

Antico Toscano (scat. da 40 e da 5) .	da L.	80.000	a L.	100.000	il kg conv.le
Toscani Extravecchi	»	68.000	»	88.000	»
Toscano Garibaldi	»	60.000	»	84.000	»
Toscani	»	60.000	»	80.000	»

Altri:

Cavour . .	da L.	100.000	a L.	125.000	il kg conv.le

(marche estere fabbricate su licenza)

Altri:

Tiparillo	da L.	80.000	a L.	100.000	il kg conv.le

SIGARETTI
(Tabella *D*)

Prodotti nazionali
(marche italiane)

Comuni:

Toscanelli	da L. 64.000 a L. 80.000	il kg conv.le

Altri:

Branca	da L. 112.000 a L. 140.000	il kg conv.le
Avana	» 40.000 » 48.000	»
Toscanello Sport	» 40.000 » 48.000	»
Linda	» 36.000 » 40.000	»
Burno	» 28.000 » 32.000	»

SIGARETTE
(Tabella *E*)

Prodotti nazionali
(marche italiane)

Champagne (Filter)	da L. 70.000 a L. 80.000	il kg conv.le
MS International	» 70.000 » 80.000	»
MS International Blu	» 70.000 » 80.000	»
Serraglio	» 70.000 » 80.000	»
Zenit (ast. e cart.)	» 70.000 » 80.000	»
Edelweiss Filtro	» 65.000 » 75.000	»
Presidente	» 65.000 » 75.000	»
Futura	» 60.000 » 70.000	»
Stop K.S.	» 60.000 » 70.000	»
Stop K.S. Filtro (ast. e cart.)	» 60.000 » 70.000	»
Colombo K.S. Filtro	» 55.000 » 65.000	»
Gala (da 20 e da 10)	» 55.000 » 65.000	»
Lido	» 55.000 » 65.000	»
Lido Extra Mild	» 55.000 » 65.000	»
Linda (ast. e cart.)	» 55.000 » 65.000	»
MS (ast. da 20 e da 10 e cart.)	» 55.000 » 65.000	»
MS Blu (ast. e cart.)	» 55.000 » 65.000	»
Pack K.S. Filtro	» 55.000 » 65.000	»
Bis	» 50.000 » 60.000	»
Esportazione Lunga	» 40.000 » 50.000	»
Super (con filtro)	» 40.000 » 50.000	»
Titano L.S. Filtro	» 40.000 » 45.000	»
Esportazione Filtro	» 37.500 » 42.500	»
Nazionali Filtro	» 37.500 » 42.500	»
N 80 Filtro	» 37.500 » 42.500	»
Esportazione	» 37.500 » 40.000	»
N 80	» 35.000 » 40.000	»
Sax	» 35.000 » 40.000	»
Alfa Filtro	» 32.500 » 37.500	»
Alfa	» 30.000 » 35.000	»
Calipso	» 30.000 » 35.000	»
Super (senza filtro)	» 17.500 » 20.000	»
Nazionali	» 10.000 » 11.500	»

Marche estere
(fabbricate su licenza)

Marca					
Marlboro (Filter) (ast. e cart.)	da L.	87.500	a L.	100.000	il kg conv.le
Gallant (Filter) (ast. e cart.)	»	82.500	»	95.000	»
Mercedes (Filtre)	»	82.500	»	95.000	»
Muratti Ambassador (Filter) (ast. e cart.)	»	82.500	»	95.000	»
Roy Filter K.S.	»	82.500	»	95.000	»
Craven « A » Ultra Mild	»	80.000	»	92.500	»
Diana K.S. Filter	»	60.000	»	70.000	»
Diana Specially Mild	»	60.000	»	70.000	»
Johnny Filter	»	60.000	»	70.000	»

Prodotti esteri
(Marche estere di provenienza C.E.E.)

Marca					
Sobranie Black Russian Filter	da L.	125.000	a L.	137.500	il kg conv.le
Sobranie Elegance (Filter)	»	125.000	»	137.500	»
Sullivan « Private Stock » Filter		125.000		137.500	»
Cartier Luxury Mild (Filter)	»	100.000	»	112.500	»
Dunhill International	»	100.000	»	112.500	»
Dunhill International Superior Mild	»	100.000	»	112.500	»
John Player Special (Filter)	»	100.000	»	112.500	»
John Player Special International (Filter)	»	100.000	»	112.500	»
Luxury Mild Benson & Hedges	»	100.000	»	112.500	»
Philip Morris International (Filter)	»	100.000	»	112.500	»
Rothmans International (Filter)	»	100.000	»	112.500	»
Rothmans Royals 120's Filter	»	100.000	»	112.500	»
Reemtsma n. 1 (Filter)	»	92.500	»	105.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	»	92.500	»	105.000	»
Winston International (Filter)	»	92.500	»	105.000	»
Marlboro 100's	»	90.000	»	102.500	»
Marlboro Lights 100's (Filter)	»	90.000	»	102.500	»
Cartier Vendôme Luxury Slim (Filter)	»	87.500	»	100.000	»
Dunhill (K.S. Filter)	»	87.500	»	100.000	»
Dunhill Superior Mild K.S.F.	»	87.500	»	100.000	»
Fine 120 Virginia Blend (Filter)	»	87.500	»	100.000	»
Gitanes Internationales (Filtre)	»	87.500	»	100.000	»
John Player Special King Size Filter	»	87.500	»	100.000	»
Kent De Luxe 100's	»	87.500	»	100.000	»
London King Size (Filter)	»	87.500	»	100.000	»
Marlboro (Filter) (ast. da 20 e da 10 e cart.)	»	87.500	»	100.000	»
Marlboro Lights (Filter)	»	87.500	»	100.000	»
Merit Filter 100's	»	87.500	»	100.000	»
Milde Sorte 100 (Filter)	»	87.500	»	100.000	»
More 120's (Filter) (ast. e cart.)	»	87.500	»	100.000	»
More Menthol 120's (Filter)	»	87.500	»	100.000	»
Pall Mall Filter	»	87.500	»	100.000	»
Pall Mall K.S.	»	87.500	»	100.000	»
Perkins (International Size Filter)	»	87.500	»	100.000	»
Prince of Blends (Filter Tipped)	»	87.500	»	100.000	»
Santos Dumont 120's	»	87.500	»	100.000	»
Winston Filter K.S. (ast. e cart.)	»	87.500	»	100.000	»
Astor Filter	»	82.500	»	95.000	»
Astor (Filter 100's)	»	82.500	»	95.000	»

Astor Mild K.S.F.	da L.	82.500	a L.	95.000	il kg conv.le
Atika (K.S.F.)	»	82.500	»	95.000	»
Barclay K.S. (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Barclay L.S. (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Benson & Hedges (Special Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Benson & Hedges Special Mild (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Bond Street Filter (ast. e cart.)	»	82.500	»	95.000	»
Camel	»	82.500	»	95.000	»
Camel Filter (ast. e cart.)	»	82.500	»	95.000	»
Camel Lights (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Chesterfield K.S.	»	82.500	»	95.000	»
Chesterfield K.S. Filter	»	82.500	»	95.000	»
Cortina Super King Size (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Ernte 23 (Filter) (ast. e cart.)	»	82.500	»	95.000	»
Eve 100 (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Gladstone Mild K.S. (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Golden Mercury K.S.F. (ast. e cart.)	»	82.500	»	95.000	»
H.B. Crownfilter K.S. (ast. e cart.)	»	82.500	»	95.000	»
Hobby Extra K.S.F.	»	82.500	»	95.000	»
Kent Golden Lights K.S.F.	»	82.500	»	95.000	»
Kent King Size Filter (ast. e cart.)	»	82.500	»	95.000	»
Kim	»	82.500	»	95.000	»
Krone (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Lark Filter	»	82.500	»	95.000	»
L & M Filters	»	82.500	»	95.000	»
Lord Extra	»	82.500	»	95.000	»
Lord Ultra Lights (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Lucky Strike	»	82.500	»	95.000	»
Lucky Strike (Filter K.S.)	»	82.500	»	95.000	»
Lucky Strike (Filter L.S.)	»	82.500	»	95.000	»
Marvels	»	82.500	»	95.000	»
Memphis Filter (K.S.)	»	82.500	»	95.000	»
Mercedes 100 Specially Mild (Filtre)	»	82.500	»	95.000	»
Merit Filter K.S.	»	82.500	»	95.000	»
Milde Sorte (Filter) (ast. e cart.)	»	82.500	»	95.000	»
Multifilter Philip Morris 100's	»	82.500	»	95.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (ast. e cart.)	»	82.500	»	95.000	»
Muratti Ambassador Filter (ast. e cart.)	»	82.500	»	95.000	»
Muratti Ariston Filter	»	82.500	»	95.000	»
North Pole Filter	»	82.500	»	95.000	»
Parisienne Super F.	»	82.500	»	95.000	»
Peer 100 Superkingsize (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Peer Export (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Peer (Golden Super Kings)	»	82.500	»	95.000	»
Peter Stuyvesant (K. S. Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Peter Stuyvesant Filter (Superlong)	»	82.500	»	95.000	»
Philip Morris K.S. Filter	»	82.500	»	95.000	»
Philip Morris Super Lights (Filter Kings)	»	82.500	»	95.000	»
Philip Morris Ultra Lights (Filter Kings)	»	82.500	»	95.000	»
Reemtsma R 6 100's International (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Reemtsma R 6 (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Reval	»	82.500	»	95.000	»
Reval Filtre	»	82.500	»	95.000	»
Roth Händle	»	82.500	»	95.000	»
Roth Händle Filter	»	82.500	»	95.000	»

Rothmans K.S. (Filter Tipped)	da L.	82.500	a L.	95.000	il kg conv.le
Rothmans K.S.F. Legere	»	82.500	»	95.000	»
Roy Filter K.S.	»	82.500	»	95.000	»
Senior Service	»	82.500	»	95.000	»
Seven Stars	»	82.500	»	95.000	»
Silk Cut K.S. Filter	»	82.500	»	95.000	»
State Express 555 Leggera (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Vantage (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
Virginia Slims Lights (Filter)	»	82.500	»	95.000	»
West (Filter) .	»	82.500	»	95.000	»
Windsor De Luxe .	»	82.500	»	95.000	»
Exzellenz	»	80.000	»	92.500	»
Exzellenz Mild (Filter) .	»	80.000	»	92.500	»
De Bruine (Filter)	»	77.500	»	90.000	»
So Long K.S. .	»	77.500	»	90.000	»
Tak (Filter)	»	77.500	»	90.000	»
Celtique Caporal	»	72.500	»	85.000	»
Gitanes Caporal	»	72.500	»	85.000	»
Gitanes Caporal Bout Filtre .		72.500		85.000	»
Seitanes Filtre	»	72.500	»	85.000	»
Amadis Export	»	67.500	»	80.000	»
Amadis Super Filtre	»	67.500	»	80.000	»
St. Michel Filtre	»	67.500	»	80.000	»
Gauloises Caporal .	»	60.000	»	70.000	»
Gauloises Caporal Filtre	»	60.000	»	70.000	»
Gauloises Longues Filtre	»	60.000	»	70.000	»
Roxy Dual Mild (Filter)	»	70.000	»	80.000	»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1983
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 15

(4133)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 luglio 1983.

Applicazione delle norme concernenti gli assegni familiari alle imprese esercenti attività pubblicitaria e di affissione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la opportunità di definire per le imprese esercenti attività pubblicitaria e di affissione la categoria di riferimento per l'applicazione delle norme concernenti gli assegni familiari in relazione alla elencazione contenuta nell'art. 33 del testo unico suddetto;

Decreta:

Le norme concernenti gli assegni familiari di cui al testo unico indicato in epigrafe si applicano alle imprese esercenti attività pubblicitaria e di affissione per il personale dipendente osservando le modalità della categoria del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1983

Il Ministro: SCOTTI

(4137)

DECRETO 4 luglio 1983.

Applicazione delle norme concernenti gli assegni familiari alle imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione e acquisizione dati per conto terzi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la opportunità di definire per le imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione e acquisizione dati per conto terzi la categoria di riferimento per l'applicazione delle norme concernenti gli assegni familiari in relazione alla elencazione contenuta nell'articolo 33 del testo unico suddetto;

Decreta:

Le norme concernenti gli assegni familiari di cui al testo unico indicato in epigrafe si applicano alle imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione e acquisizione dati per conto terzi per il personale dipendente osservando le modalità della categoria del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1983

Il Ministro: SCOTTI

(4136)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Molise

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1983, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 58, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di 1ª classe dott. Alessandro Vitelli Casella, prefetto della provincia di Campobasso, è stato nominato commissario del Governo nella regione Molise, a decorrere dal 15 febbraio 1983.

(4166)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accettazione dell'adesione di Singapore e Barbados alla convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale, adottata all'Aja il 18 marzo 1970.

Alla convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale (L'Aja, 18 marzo 1970), entrata in vigore per l'Italia il 21 agosto 1982, come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 21 agosto 1982, hanno aderito, conformemente all'art. 39,1 — come già comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1983 — gli stati di Singapore e Barbados, rispettivamente in data 27 ottobre 1978 e 5 marzo 1981.

Ai sensi dell'art. 39,4 della convenzione, l'adesione dei suddetti Stati non ha effetto se non tra i Paesi che avranno dichiarato di accettare l'adesione stessa. Conformemente al sovraindicato paragrafo, l'Italia ha dichiarato, in data 23 febbraio 1983, di accettare l'adesione di Singapore e Barbados alla convenzione.

Conformemente all'art. 39,5 la convenzione è entrata in vigore, tra Italia e Singapore e tra Italia e Barbados, il giorno 24 aprile 1983.

(4044)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Valle Tiberina, con sede in Roma e stabilimento in Capena (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1982 al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Tiberina, con sede in Roma e stabilimento in Capena (Roma), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Tiberina, con sede in Roma e stabilimento in Capena (Roma), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana lampadine elettriche, con sede legale e stabilimento in Lecco (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana lampadine elettriche, con sede legale e stabilimento in Lecco (Como), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie Pirelli di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 21 giugno 1982 al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepolimeri, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera (Venezia), Rho (Milano), Terni, Brindisi e Priolo (Siracusa) compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa industrie tessili, stabilimenti di Rivarolo e Collegno (Torino), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fertimont, con sede in Milano ed unità produttive in Porto Marghera (Venezia), Porto Empedocle (Agrigento), Ferrara, S. Giuseppe al Cairo (Savona), Crotone (Catanzaro) e Priolo (Siracusa) compresi uffici di vendita e filiali, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Montefibre, unità di Casoria (Napoli), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, con sede in Milano, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem, con sede in Milano ed uffici periferici facenti capo amministrativamente alla sede, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Laveno Ponte (Varese), è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Laveno Ponte (Varese), è prolungata al 20 agosto 1933. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simi, sede e stabilimento di Albaredo Arnaboldi (Pavia), è prolungata al 30 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministerile 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Milano-Lambrate, è prolungata al 10 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e Smalterie Genovesi con sede in Milano, stabilimento di Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, sede e stabilimento di Spoleto (Perugia), località S. Chiodo di Morgnano, è prolungata al 10 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Colli & C., con sede e stabilimento in Certosa di Pavia (Pavia), è prolungata al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastin, con sede e stabilimento in Cologne Bresciano (Brescia), è prolungata al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cattaneo, con sede in Milano e stabilimento in Albano S. Alessandro (Bergamo), è prolungata al 3 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4140)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 Mod. 241. — Data: 20 maggio 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ravenna. — Intestazione: Tarroni Giovanni, nato a Faenza il 25 agosto 1928. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3639)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di giugno 1983, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1983 rispetto a giugno 1982 risulta pari a più 16,0 (sedicivirgolazero).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1983 rispetto a giugno 1981 risulta pari a più 33.5 (trentatrevirgolacinque).

(4169)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Peschiera Borromeo, Arcene, Brienno, Torno, Pianengo e Gambarana.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 11 maggio 1983, n. 28221: comune di Peschiera Borromeo (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 14 dicembre 1979, n. 126 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 novembre 1981, n. 96, integrata con deliberazione di g. m. 23 febbraio 1982, n. 68 e con deliberazione di c. c. 28 gennaio 1983, n. 2);

deliberazione 11 maggio 1983, n. 28222: comune di Arcene (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 marzo 1980, n. 19, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 3 luglio 1981, n. 48);

deliberazione 11 maggio 1983, n. 28223: comune di Brienno (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 9 dicembre 1980, n. 43 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 giugno 1981, n. 18);

deliberazione 11 maggio 1983, n. 28224: comune di Torno (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 maggio 1981, n. 151 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 febbraio 1983, n. 210);

deliberazione 18 maggio 1983, n. 28494: comune di Pianengo (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 novembre 1981, n. 112 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 31 marzo 1982, n. 36);

deliberazione 18 maggio 1983, n. 28493: comune di Gambarana (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 maggio 1981, n. 17 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 19 marzo 1982, n. 11).

(4077)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Monza, Morengo, Scanzorosciate, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Ponte in Valtellina, Saronno e Viggiù.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 11 maggio 1983, n. 28237: comune di Monza (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 6 aprile 1981, n. 184);

deliberazione 11 maggio 1983, n. 28238: comune di Monza (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 13 dicembre 1982, n. 463);

deliberazione 11 maggio 1983, n. 28234: comune di Morengo (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 7 maggio 1982, n. 49);

deliberazione 11 maggio 1983, n. 28233: comune di Scanzorosciate (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 settembre 1979, n. 123);

deliberazione 18 maggio 1983, n. 28498: comune di Gardone Riviera (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 ottobre 1982, n. 198);

deliberazione 18 maggio 1983, n. 28504: comune di Gardone Val Trompia (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 maggio 1983, n. 35);

deliberazione 18 maggio 1983, n. 28503: comune di Ponte in Valtellina (variante adottata con deliberazione consiliare 8 novembre 1982, n. 103);

deliberazione 18 maggio 1983, n. 28501: comune di Saronno (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 dicembre 1982, n. 473);

deliberazione 18 maggio 1983, n. 28497: comune di Viggiù (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 9 settembre 1982, n. 90).

(4078)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università « Tor Vergata » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di matematica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 22 settembre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di fisica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 30 settembre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di fisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 27 settembre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di fisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione dolle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 29 settembre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di fisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della secondo Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 28 settembre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di fisica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 20 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di scienze e tecnologie chimiche posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 3 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per i posti sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di scienze biologiche . . . . posti 5

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo preso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 20 settembre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di scienze biologiche . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 12 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

servizi posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 25 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per i posti sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di matematica posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 24 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per i posti sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di scienze biologiche . posti 5

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 11 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per i posti sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di scienze biologiche . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 10 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di scienze biologiche . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 13 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di scienze e tecnologie chimiche

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 26 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di scienze e tecnologie chimiche . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata » via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 27 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di scienze e tecnologie chimiche . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata » via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 28 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per i posti sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di fisica . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 19 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per i posti sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di fisica . . . . posti 6

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 18 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di fisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9, del giorno 17 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

(4050)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ortopedica e traumatologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4172)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica «G. Galilei» . posti 1

istituto di chimica analitica e chimica analitica applicata » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, ufficio concorsi, via VIII Febbraio n. 2, scade il trentesimo giorno successivo alla dalla di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun concorso cui il candidato intenda partecipare. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso solo al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia posti 1

istituto di igiene » 2

istituto di clinica ostetrica e ginecologica » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, ufficio concorsi, via VIII Febbraio n. 2, scade il trentesimo giorno successivo alla dalla di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun concorso cui il candidato intenda concorrere. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso solo al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(4123)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di chimica industriale, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di chimica industriale, istituto di fisica, Dorsoduro, 2137 S. Marta Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 luglio 1983, ore 10;

seconda prova: 29 luglio 1983, ore 10.

(4211)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 187 del 9 luglio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata gas e acqua di Bologna: Concorso pubblico, per prova pratica, a due posti di operaio qualificato.

Acquedotti Oltrepo Pavese di Stradella Azienda consorziale: Concorso pubblico ad un posto di muratore.

Unità sanitaria locale n. 38 di Forlì Scuola per infermieri professionali: Iscrizione al primo anno del corso triennale per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1983, n. **13.**

Interventi a favore dei consorzi-fidi fra piccole e medie industrie dell'Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 5 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, in attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e in armonia con le finalità previste all'art. 3 e del proprio statuto, può integrare, mediante la concessione di contributi, il fondo rischi dei consorzi e società consortili, costituite anche in forma cooperativa, che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine.

Destinatari dell'intervento regionale sono gli enti sopra indicati, operanti nel territorio regionale, costituiti dalle piccole e medie imprese industriali, comprese quelle del settore cooperativistico operante nell'ambito industriale. Gli statuti dei consorzi e delle società consortili possono prevedere la partecipazione anche di imprese di maggiori dimensioni purché la partecipazione di tali imprese non costituisca titolo per conseguire la garanzia del consorzio o della società consortile nelle operazioni di credito.

Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese le imprese definite tali dai provvedimenti di attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, vigenti al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo per ciascun esercizio.

Art. 2.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione della presente legge.

La liquidazione del contributo sarà predisposta dalla giunta regionale, con il concorso della componente commissione consiliare, sulla base dei criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

La giunta regionale può disporre accertamenti presso i consorzi e le società consortili che hanno ottenuto il contributo al fine di accertare che l'effettiva destinazione del contributo sia conforme allo scopo per il quale fu concesso. In caso di accertata violazione, la giunta regionale revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione.

In caso di variazione dell'oggetto sociale o di scioglimento del consorzio, la quota-parte del contributo residuo ottenuto ai sensi della presente legge viene devoluta a favore della regione Emilia-Romagna.

Art. 4.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante complessivamente a L. 1.500.000.000 nel triennio 1983-85, di cui L. 500.000.000 a carico dell'esercizio 1983, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi allocati nell'ambito del programma *01 - Sviluppo dell'industria, cooperazione e problemi del lavoro* - settore 03 - sezione 3ª del bilancio pluriennale 1982-85 e con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 che verrà dotato dello stanziamento di L. 500.000.000 in sede di approvazione della variazione di bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli esercizi successivi al 1983, sarà la legge di bilancio a determinare le quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi a norma di quanto previsto dal primo comma dello art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino *ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di* osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 maggio 1983

TURCI

(3066)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. **14.**

Istituzione di borse di studio per la frequenza del « Collegio del Mondo unito dell'Adriatico », in Duino-Aurisina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 9 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 3, lettera *l*) dello statuto regionale e secondo i principi degli articoli 42, 45 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per permettere la frequenza dei corsi biennali e funzionanti presso il collegio del Mondo unito dell'Adriatico in Duino-Aurisina (Trieste), istituisce due borse di studio a favore di giovani residenti nella regione o di figli di lavoratori emigrati all'estero dalla Regione.

Art. 2.

Le borse di studio biennali sono assegnate annualmente su indicazione della commissione italiana per i collegi del Mondo unito, in base ai criteri in atto presso tale organizzazione, a studenti d'ambo i sessi.

La regione Emilia-Romagna provvede ad informare le scuole, le autorità scolastiche, la società regionale e la consulta regionale per l'emigrazione, dei tempi, dei criteri e delle modalità fissati per l'assegnazione delle borse di studio dalla commissione italiana per i collegi del Mondo unito.

Art. 3.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è determinato, annualmente, con deliberazione della giunta regionale, sulla base delle indicazioni di costo fornite dal collegio del Mondo unito dell'Adriatico.

Limitatamente all'anno scolastico 1982-83 sono istituite due borse di studio biennali dell'importo di L. 20.000.000 ciascuna.

Art. 4.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono erogate in due rate di pari entità all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente dal collegio del Mondo unito dell'Adriatico il quale provvede a documentare alla regione Emilia-Romagna l'assegnazione delle borse di studio ai destinatari con i criteri di cui

all'art. 2 della presente legge, la regolare frequenza dei corsi da parte degli assegnatari, nonché la permanenza dei requisiti necessari per l'accesso e la frequenza ai corsi biennali di cui all'art. 1.

Limitatamente all'anno scolastico 1982-83 l'importo delle predette borse di studio è devoluto, con deliberazione della giunta regionale, in unica soluzione con i fondi stanziati nell'apposito capitolo sul bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a L. 40.000.000 per l'esercizio 1983, la regione Emilia Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio a partire dall'esercizio 1983 che verrà dotato dello stanziamento necessario in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 maggio 1983

TURCI

(3161)

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1983, n. 15.
Contributi in conto capitale per l'attivazione di strutture socio-assistenziali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del 12 maggio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria ed in attuazione degli obiettivi previsti dal piano poliennale degli interventi 1982-85, al fine di concorrere alla prevenzione ed al superamento di situazioni di difficoltà e di disagio derivanti da fenomeni di marginalità sociale, incentiva l'attivazione di strutture socio-assistenziali atte a fornire temporanea accoglienza ed ospitalità assistita a persone in stato di bisogno o abbandono.

Art. 2.

Le strutture socio-assistenziali di cui al precedente articolo sono volte a realizzare:

pronto intervento e ospitalità residenziale temporanea in favore di minori e adulti assistibili ai sensi delle vigenti norme sulla tutela e assistenza della maternità, della infanzia e dell'età evolutiva;

ospitalità residenziale temporanea, accoglienza, risocializzazione di giovani tossicodipendenti;

ospitalità ed assistenza diurna a persone anziane;

pronta accoglienza e ospitalità occasionale di persone adulte momentaneamente sprovviste di mezzi di sussistenza e in situazioni contingenti di difficoltà o di abbandono;

ospitalità diurna o residenziale temporanea di cittadini portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali.

Art. 3.

Ai fini della realizzazione delle strutture di cui al precedente art. 2, la Regione concede contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto e il riattamento di beni immobili.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi fino alla concorrenza massima del 50% della relativa spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 4.

I destinatari dei contributi di cui al precedente art. 3 sono:

a) i comuni;

b) gli enti assistenziali pubblici o privati e le associazioni di volontariato costituite con atto pubblico, senza fini di lucro e con sede nel territorio regionale, che si convenzionano, ai fini dell'utilizzazione delle loro strutture, con i comuni o le unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate le strutture medesime.

Art. 5.

La gestione delle strutture socio-assistenziali di cui alla presente legge è attuata in conformità alle norme vigenti regolanti la materia ed è realizzata nelle forme previste dai successivi commi.

Le strutture dei comuni sono gestite:

direttamente o nella forma associata ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1;

mediante forme di autogestione da parte degli utenti;

mediante convenzione con enti assistenziali pubblici o privati non aventi fini di lucro, associazioni di volontariato, cooperative, che operino nel territorio.

Le strutture degli enti e associazioni di cui al precedente art. 4, lettera *b)*, sono, di norma, gestite direttamente. La gestione può essere altresì affidata, mediante convenzione, ai comuni o alle unità sanitarie locali competenti oppure essere esercitate secondo le forme di cui al secondo e terzo alinea del precedente comma.

I comuni e le unità sanitarie locali esercitano, per quanto di competenza, la vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture socio-assistenziali.

Art. 6.

Le strutture socio-assistenziali di cui alla presente legge devono risultare tipologicamente differenziate in relazione alle esigenze dell'utenza e avere caratteristiche strutturali e organizzative corrispondenti alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle concernenti la rimozione di barriere architettoniche.

Le strutture medesime sono altresì coordinate e integrate nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicate.

Art. 7.

Per gli esercizi finanziari 1984 e 1985 i comuni e gli enti e le associazioni di cui al precedente art. 4, lettera *b)*, presentano al presidente della giunta regionale le domande di ammissione ai contributi di cui al precedente art. 3, entro il 31 gennaio 1984 inviandone contemporaneamente copia alle amministrazioni provinciali e al comitato circondariale di Rimini, competenti per territorio.

Art. 8.

Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini, ricevute le domande, promuovono e attuano le opportune forme di coordinamento ed entro il 31 maggio 1984 comunicano al presidente della giunta regionale le priorità individuate.

Art. 9.

Le domande di ammissione ai contributi devono essere corredate di:

atto formale, adottato dall'organo competente, concernente l'intervento da realizzare e i relativi preventivi di spesa e piano finanziario;

relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche strutturali, organizzative e gestionali della struttura;

titolo comprovante la proprietà o la disponibilità dell'area su cui insisterà la nuova costruzione o dell'immobile da riattare;

planimetria della struttura immobiliare da acquistare oppure progetto di massima dell'opera di costruzione o di riattamento da realizzare;

convenzione, o un atto preliminare, qualora la domanda sia presentata dagli enti e associazioni di cui al precedente art. 4, lettera *b)*.

Art. 10.

Il consiglio regionale adotta il piano di riparto dei contributi di cui alla presente legge.

I contributi sono liquidati dalla giunta regionale.

La liquidazione dei contributi assegnati agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 4, lettera *b*), è subordinata alla presentazione della convenzione prevista dal medesimo articolo.

I contributi assegnati per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari vengono erogati secondo le modalità previste dall'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, ad eccezione di quelli di importo non superiore ai 30 milioni di lire che vengono erogati in unica soluzione ad inizio dei lavori.

I contributi assegnati per l'acquisto di immobili vengono erogati in unica soluzione a presentazione del contratto di compravendita.

Art. 11.

Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi contributi di cui alla presente legge, sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione di presidi socio-assistenziali.

Il vincolo, di cui al precedente comma, viene trascritto, a cura ed a spesa dei beneficiari, presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 12.

Salvo gli effetti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la legge regionale 7 maggio 1975, n. 27, e la lettera *a*) del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48.

Art. 13.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti complessivamente a L. 8.500.000.000 nel triennio 1983-85, la regione Emilia-Romagna fa fronte per L. 8.000.000.000 con i fondi allocati nel bilancio pluriennale 1982-85, nell'ambito del programma 03, sezione 5ª «Sicurezza sociale», come integrati dalla legge regionale 6 settembre 1982, n. 45, e per lire 500.000.000 con i fondi già autorizzati dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 27, e mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei bilanci a partire dall'esercizio 1983, in corrispondenza delle autorizzazioni di intervento specificatamente previste dal precedente art. 3.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1983, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

A partire dall'esercizio 1984 sarà la legge di bilancio a stabilire l'ammontare delle quote annue da stanziare, tenuto conto della scadenza prevedibile delle obbligazioni assunte sull'ammontare complessivo dell'autorizzazione pluriennale di spesa, a norma di quanto disposto dall'art. 12, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 14.

Norma transitoria

Per l'esercizio finanziario 1983 i comuni e gli enti e associazioni di cui al precedente art. 4, lettera *b*), trasmettono le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, corredata dai documenti di cui al precedente art. 9, esclusivamente al presidente della giunta regionale entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 9 maggio 1983

TURCI

(3288)

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1983, n. **16.**

Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1982, n. 14: «Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 23 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 2 aprile 1982, n. 14, saranno liquidati in unica soluzione anticipata direttamente alle società di leasing che hanno effettuato le operazioni di locazione finanziaria ammesse a contributo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 16 maggio 1983

TURCI

(3400)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. **38.**

Aggregazione della borgata Nuova Curnasco e di alcune aree limitrofe site in comune di Treviolo al comune di Bergamo.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 5 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA DICHIARATO INAMMISSIBILI LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La borgata denominata «Nuova Curnasco» e alcune aree ad essa limitrofe, site in comune di Treviolo, sono da questo distaccate ed aggregate al comune di Bergamo, secondo la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione allegate alla presente legge.

Art. 2.

L'amministrazione provinciale di Bergamo, provvederà a regolare i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni dei comuni di Treviolo e di Bergamo.

Art. 3.

L'amministrazione del comune di Bergamo provvederà a modificare il piano regolatore generale vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

Art. 4.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta

regionale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a « Rimborso alle provincie ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali », annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 maggio 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 febbraio 1979 e riapprovata integralmente dal consiglio nella seduta del 22 novembre 1979).

(Omissis).

(3398)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1983, n. 35.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, concernente: « Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione ».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 13 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma ed il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni vengono sostituiti dai seguenti:

« Venuta meno la necessità della destinazione originaria, le amministrazioni provinciali ed i comuni, sentita la comunità montana o collinare interessata, potranno adibire le aule mobili o ad elementi componibili, di cui al precedente primo comma, ad altri scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale della comunità, ovvero cederle per gli scopi medesimi ad altri enti pubblici o privati.

Qualora la cessione avvenga a titolo oneroso, le somme così ricavate dovranno essere ugualmente impiegate per scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale ».

Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dalla presente legge, viene aggiunto il seguente:

« Fermo restando l'obbligo del reimpiego di cui al precedente comma, le amministrazioni provinciali ed i comuni potranno altresì cedere le suddette aule mobili o ad elementi componibili, nei casi di sopravvenuta inidoneità funzionale delle stesse ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola « alienazione » va aggiunto: « , o la loro demolizione ».

Art. 4.

Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunto il seguente comma:

« L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la demolizione e la conseguente rimozione delle strutture predette, non ancora cedute ai sensi dell'art. 1 della presente legge ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, viene così modificato:

« La delega di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni si intende estesa anche alle opere di cui ai precedenti primo, secondo e quarto comma. A fronte delle spese relative si applicano le disposizioni previste al quinto comma del predetto art. 8 ».

Art. 6.

All'art. 9 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Il rimborso forfettario di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, come determinato dal precedente comma, è autorizzato anche in relazione agli interventi posti o da porre in essere da parte delle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 9-*bis* della medesima legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, nonché degli articoli 5 e 7 della presente legge ».

Art. 7.

Gli oneri previsti dal secondo comma dell'art. 5 e dal secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, aggiunti con gli articoli 4 e 6 della presente legge, fanno carico al capitolo 6703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, la cui denominazione viene di conseguenza così modificata: « Spese e rimborsi per l'approvvigionamento, la messa in opera e l'arredamento di aule mobili o ad elementi componibili ovvero di strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico e prescolastico nelle zone colpite dal terremoto, compresi gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché spese per le riparazioni straordinarie, per il riattamento, per la demolizione e la rimozione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 maggio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1983, n. 36.

Integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26, e successive modifiche, e 20 dicembre 1982, n. 88, concernenti rispettivamente l'azienda regionale per la promozione turistica e la disciplina delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 13 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1981, N. 26 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1.

Alla lettera « h » del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, dopo le parole « delle finalità turistiche regionali » vengono aggiunte le seguenti parole: « ..., anche mediante la partecipazione azionaria ad antri enti ».

Titolo II

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1982, N. 88

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88, dopo le parole « un rappresentante degli enti turistici periferici » vengono aggiunte le seguenti parole: « — un rappresentante dell'Associazione regionale delle agenzie di viaggio e turismo ».

Dopo il suddetto primo comma viene inserito il seguente secondo comma:

« In caso di parità prevale il voto del dirigente del servizio del turismo e dell'industria alberghiera, che funge da presidente ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 maggio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1983, n. **37.**

Concessione al comune di Gorizia di un contributo straordinario per il completamento delle opere di restauro e di ripristino del Tempio israelitico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 13 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento del recupero del Tempio israelitico della città di Gorizia, è autorizzata la concessione all'amministrazione comunale di Gorizia di un contributo straordinario di lire 80 milioni.

Il contributo di cui al precedente comma sarà impiegato dal comune di Gorizia per la copertura dei maggiori oneri connessi all'esecuzione dei lavori e delle opere di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1978, n. 19, nonché per il completamento degli stessi e degli arredi necessari.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è concesso con decreto dell'assessore alle finanze.

Il contributo viene erogato per intero, con l'obbligo per il comune di Gorizia di fornire successivamente la dimostrazione e la documentazione del suo impiego secondo la destinazione prevista dalla presente legge.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 80 milioni, in termini sia di competenza sia di cassa.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 3 - categoria XI - il cap. 6762 con la denominazione: « Contributo straordinario al comune di Gorizia per il completamento delle opere di recupero e di restauro del Tempio israelitico » e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 80 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 80 milioni si provvede come segue:

per quanto riguarda la competenza, mediante storno di pari importo — corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 9 del 9 febbraio 1983 — dal cap. 6851 del precitato stato di previsione;

per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » del medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 maggio 1983

COMELLI

(3388)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 19 aprile 1983, n. **11.**

Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 26 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Per l'anno 1983 la provincia autonoma di Bolzano corrisponde a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito con legge provinciale 15 aprile 1982, n. 15.

Art. 2.

(1) Il versamento delle somme a favore dei comuni, arrotondate per eccesso o per difetto a L. 1.000, avrà luogo in due soluzioni: la prima entro il 30 giugno 1983 e la seconda entro il 31 agosto 1983.

Art. 3.

(1) Con riferimento alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali per l'anno 1983, previste dall'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, la giunta provinciale comunica, entro il 31 marzo 1983, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, il proprio programma al Ministro del tesoro al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa è in grado di destinare al territorio della provincia di Bolzano nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata.

Art. 4.

(1) I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'art. 19 e seguenti del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 5,2%, al 7,8%, al 10,4% o al 13% dell'ammontare complessivo risultante dai trasferimenti statali, di cui all'art. 2, cifra 1, del decreto-legge citato, e dal contributo provinciale attribuito ai sensi dell'art. 1 della presente legge a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari all'8%, 12%, 16% o al 20%.

(2) Le percentuali di aumento sono incrementate di un punto per i comuni interamente montani con popolazioni inferiore a 5.000 abitanti.

(3) Qualora il gettito sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio, ai sensi dei precedenti commi, la differenza verrà corrisposta a consuntivo, nella misura stabilita dal successivo quarto comma dalla provincia autonoma di Bolzano, a titolo di contributo integrativo, previo invio entro il termine perentorio del 30 giugno 1984, di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato dalla giunta provinciale di Bolzano.

(4) La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma del primo e secondo comma e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare, ovvero, se inferiore, della dif-

ferenza tra lo stesso stanziamento e la stima di gettito risultante dai dati forniti dall'anagrafe tributaria e riferibili ai redditi dei fabbricati dichiarati ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 1982.

(5) La corresponsione della differenza è subordinata all'applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al quarto e quinto comma dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, ed alla copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuabile per una percentuale di almeno il 30%.

(6) Ai comuni che deliberino l'istituzione della sovrimposta viene comunque corrisposto un importo pari al 40%, al 60%, all'80% o al 100% dell'ammontare delle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983, a seconda che l'aliquota deliberata sia dell'8%, del 12%, del 16% o del 20%.

Art. 5.

(1) Le disposizioni degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 15 aprile 1982, n. 15, rimangono in vigore.

Art. 6.

(1) L'avanzo di amministrazione 1982 è destinato a spese per investimenti o per esigenze straordinarie.

Art. 7.

(1) Allo scopo di ridurre le spese correnti per il servizio meccanografico istituito presso le amministrazioni comunali è erogato per il 1983 a favore del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige un contributo di lire 400 milioni.

(2) Il contributo di cui al primo comma del presente articolo è liquidato su presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'anno 1982.

(3) L'ammontare dell'onere a carico degli esercizi finanziari successivi è stabilito dalla legge finanziaria annuale.

Art. 8.

(1) Per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 1 e 7 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1983 la spesa complessiva di lire 52.400 milioni.

(2) Alla copertura dell'onere indicato al precedente comma si provvede mediante riduzione per lire 52 miliardi del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 7 dell'allegato n. 3 al bilancio) e mediante riduzione per lire 400 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 31260 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso.

(3) Alla copertura degli oneri eventualmente a carico del bilancio provinciale per l'anno 1984, derivanti dalle disposizioni di cui al terzo e sesto comma dell'art. 4, si provvederà mediante utilizzo di una quota delle disponibilità finanziarie della provincia derivanti dalle devoluzioni dello Stato in quota variabile, ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per la finanza locale.

Art. 9.

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa:

In aumento:

Cap. 91010. — Assegnazione per il pareggio dei bilanci comunali	L. 52.000.000.000
Cap. 91030 (di nuova istituzione: codici 9.1 - 1.5). — Contributo al consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige per il servizio meccanografico dei comuni	L. 400.000.000

In diminuzione: provved

Cap. 102115. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)	L. 52.000.000.000
Cap. 31260. — Contributo in conto capitale per opere di edilizia scolastica nell'interesse degli enti locali (legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21)	L. 400.000.000

Art. 10.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 19 aprile 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(3159)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831890)